

# Decreto federale sull'iniziativa popolare «Sì all'Europa!»

del 23 giugno 2000

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
esaminata l'iniziativa popolare del 30 luglio 1996<sup>1</sup> «Sì all'Europa!»;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 gennaio 1999<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Art. 1

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare del 30 luglio 1996 «Sì all'Europa!» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa<sup>3</sup> adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999 ha il tenore seguente:

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

### *Art. 196 titolo*

Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

### *Art. 197* Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

#### *1. Disposizione transitorie relative all'adesione della Svizzera all'Unione europea*

<sup>1</sup> La Svizzera partecipa al processo d'integrazione europea e a tal fine intende aderire all'Unione europea.

<sup>2</sup> La Confederazione dà avvio immediatamente ai negoziati d'adesione all'Unione europea.

<sup>3</sup> L'adesione all'Unione europea verrà sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni in conformità all'articolo 140 capoverso 1 lettera b.

<sup>4</sup> Durante i negoziati e l'adattamento del diritto svizzero al diritto dell'Unione europea, tutte le autorità avranno cura di salvaguardare mediante misure adeguate in particolare i valori fondamentali della democrazia e del federalismo nonché i progressi sociali ed ecologici acquisiti.

<sup>1</sup> FF 1997 I 1041

<sup>2</sup> FF 1999 3288

<sup>3</sup> L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare le disposizioni transitorie della Costituzione federale con gli articoli 23, 24 e 25.

<sup>5</sup> La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e salvaguarda i loro interessi durante la messa in atto del trattato d'adesione e l'evoluzione dell'Unione europea, così come nelle altre questioni relative all'integrazione europea. Essa informa tempestivamente e esaustivamente i Cantoni, li consulta e li associa alla preparazione delle decisioni.

**Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000

Il presidente: Seiler  
Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000

Il presidente: Schmid Carlo  
Il segretario: Lanz